

## **OSSERVAZIONI DI ASSITOL ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE ALL' OLIO DI OLIVA**

In linea generale ci sembra che il Decreto sia adeguato per scoraggiare violazioni della regolamentazione sugli oli d'oliva, ma rileviamo quanto segue:

**a)** sull'art. 4, commi 1 e 2, si osserva che le aziende chiedono costantemente chiarezza della normativa e oggettività nell'applicazione della stessa, introdurre la nozione di evocazione, però, va nella direzione opposta rispetto alla chiarezza, perché introduce elementi di forte soggettività che la rendono del tutto opinabile.

Inoltre né nel Regolamento n. 29/2012 e neanche nel decreto ministeriale 10 novembre 2009 viene fatto riferimento a "segni, figure... che possono evocare un'origine geografica". L'introduzione del concetto di evocazione suscita forti perplessità dato il rischio di una sua individuazione impropria: l'organo di controllo potrebbe in maniera del tutto soggettiva ritenere "evocative" modalità di etichettatura del tutto legittime in uso da anni o marchi, anche figurativi, legittimamente registrati prima dell'entrata in vigore della normativa in commento.

D'altronde la stessa normativa europea riconosce, in ossequio al principio della tutela degli investimenti, la protezione dei marchi registrati anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa. Qualunque previsione contraria contrasterebbe con i principi della legislazione e dell'ordinamento comunitario.

Sul piano tecnico/giuridico la nozione di "evocazione" contrasta con i principi giuridici fondamentali della certezza del diritto, della "tassatività" e "tipicità" dell'illecito (art. 1 della legge n. 689/1981 per gli illeciti amministrativi) e quindi con il diritto alla difesa (art. 24 della Costituzione) che diviene impraticabile a fronte di una fattispecie di illecito assolutamente evanescente come quella dell'evocazione.

Pertanto chiediamo di eliminare dal comma 1 le parole da "o che possano evocare" fino a "quella indicata", e di eliminare dal comma 2 le parole "anche riportando" fino a "evocare un'origine geografica".

**b)** sempre sull'art. 4 non riteniamo equo porre sullo stesso piano sanzionatorio semplici omissioni di indicazioni e indicazioni ingannevoli. Non è opportuno introdurre uno strumento sanzionatorio sproporzionato rispetto al fine per il quale viene proposto, altrimenti l'effetto sarà quello di un irrigidimento eccessivo dell'attività lavorativa delle aziende che vogliono lavorare nel rispetto delle norme ma temono sanzioni eccessive per errori materiali od omissioni.

**c)** sull'art. 10 osserviamo che l'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto in esame viene individuata nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ovvero nel vertice gerarchico degli uffici dell'ICQRF del MIPAAF da cui dipendono gli uffici periferici che sono gli organi di controllo che svolgono l'attività di ispezione per l'accertamento delle violazioni del decreto in questione.

In sintesi l'Autorità sanzionatoria indicata è priva del necessario requisito di terzietà rispetto agli organi di controllo, e questo ne mina l'imparzialità, in palese contrasto sia con la Costituzione italiana (artt. 3, 24 e 111) che con la normativa comunitaria (ad esempio il Regolamento CE n.

882/2004) che presuppongono una posizione di terzietà o di imparzialità dell'Autorità chiamata ad esprimersi, decidere ed eventualmente archiviare o sanzionare a fronte di verbali di contestazione di illeciti amministrativi portati alla sua conoscenza.

**d)** in genere osserviamo che i minimi e i massimi edittali delle sanzioni sono stati aumentati su livelli fino a 5 volte più alti delle sanzioni attualmente previste dal pur recente decreto legislativo 225/2005, risultando eccessivi e a volte sproporzionati, soprattutto se consideriamo che in questi anni di crisi economica e con l'adozione della moneta unica il tasso di inflazione è stato contenuto.